



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO MESSINA AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Messina,

- Visto** l'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. nr. 455/1946, con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni, così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale n. 3/2001 recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*, dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 172/2003, della Legge Regionale n. 15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;
- Vista** la Legge n. 17/1998 della Regione Siciliana recante la *"Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane"*;
- Vista** la Circolare del Comando Generale n. 82/22468 del 03.04.2002, con cui è stata trasmessa una Ordinanza standard di Sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;
- Vista** la Legge 8 luglio 2003 n. 172 *"Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico"*, ed in particolare l'art. 8 secondo cui *"In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo."*;
- Vista** la L.R. 14/88 con la quale è stata istituita la "Riserva Naturale Orientata di Isola Bella";
- Vista** la Circolare del Comando Generale prot. n. 09.01/30387 del 28.06.2005 ed il DP. 02.01.04/31678 del 30.03.2006, recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti *"...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo."*;
- Vista** la Circolare del Comando Generale prot. n. 02.01.04/34660 del 7.04.2006, recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento, a cui uniformare le Ordinanze di Sicurezza balneare;
- Vista** la Circolare del Comando Generale 02.01/13413 del 08.2.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della *"istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia... ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore"*;

- Visto** il Decreto Dirigenziale n. 476 del 01/06/2007 emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, recante le norme di utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari e il D.D.G. n. 707 del 06.10.2010, che ne estende l'applicazione indistintamente a tutto il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana;
- Vista** la propria Ordinanza n. 45/2018 in data 12.07.2018, che disciplina lo schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina;
- Vista** la propria ordinanza n. 46/2001 in data 29.06.2001 che disciplina le aree demaniali marittime della Riserva Naturale Orientata di Isola Bella e la n. 116/2009 in data 16.09.2009 che disciplina gli specchi acquei della predetta Riserva Naturale;
- Visto** la sentenza della Cassazione del 15/02/2011 n. 3713, "*...Pertanto, la norma dell'art.1164 del C.N., che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche.*";
- Vista** la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia "*... consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,...*" prescrivendo la necessaria disponibilità di un "*Saturimetro arterioso*" tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- Vista** la Circolare del Comando Generale 40802 del 13.05.2013 inerente "*...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile*";
- Vista** la Circolare del Comando Generale 91792 del 24.10.2013, inerente all'opportunità di un'azione di coordinamento fra le Autorità Marittime, affinché le Ordinanze di Sicurezza balneare "*...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità...*";
- Vista** la Circolare del Comando Generale prot. n. 02.02.70/29121 del 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una "*collocazione ottimale*" e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute_13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- Viste** le più recenti linee di indirizzo emanate dal Comando Generale per le stagioni estive nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;
- Visti** il Decreto Legislativo n. 18 luglio 2005 n.171 "Codice della Nautica da diporto" ed il relativo "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 recante il codice della navigazione da diporto";
- Visto** il dp. 26421 in data 26 Febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni

del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medico per le relative determinazioni al riguardo;

Viste la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti- Ufficio di Gabinetto n.13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo con ordinanza di polizia marittima del Capo del Compartimento i limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;

Vista la propria Ordinanza di Sicurezza balneare n. 47/2022 in data 22.06.2022;

Vista l'Ordinanza balneare n. 324/2024 in data 18.03.2024 della Regione Siciliana;

Vista la propria Ordinanza n. 28/2024 in data 30.04.2024 con cui viene approvato e reso esecutivo il "Regolamento di disciplina sull'uso dei natanti da diporto, moto d'acqua e delle attività ludico-diportistiche nell'ambito del Compartimento Marittimo di Messina";

Visti gli articoli 30, 68, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario e la deroga all'uso prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire il sicuro svolgimento delle molteplici attività che durante la stagione balneare si svolgono in prossimità della costa, coordinando e armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, in quanto direttamente connesse all'utilizzazione del demanio marittimo.

ORDINA

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
2. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dalla Regione Siciliana;
3. Salvo diversa e specifica indicazione, la presente Ordinanza si applica durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Siciliana e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:
Zona di mare antistante il litorale compreso fra la foce del torrente Gallo e la foce del fiume Alcantara (Compartimento e Circondario Marittimo di Messina).

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

1. **ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO)**: Persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità rilasciato o dalla Società Nazionale di Salvamento

(S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);

2. **COSTA:** Tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione;
3. **STRUTTURE BALNEARI:** Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare, nonché di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore), così come disposto dall'art. 1 "Disposizioni generali" del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 1° giugno 2007;
4. **COSTE A PICCO:** Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi;
5. **DISTANZA DALLA COSTA:** Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione;
6. **FRONTE MARE:** Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area, ove ricade la struttura balneare;
7. **PICCOLI NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA:** Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana. Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili.

CAPO II - LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

Articolo 3 – Zona di mare riservata ai bagnanti

1. La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco, così come definite all'articolo 2, pt.4, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, definiti dal competente Servizio Regionale è destinata esclusivamente alla balneazione;
2. Il suddetto limite, nel tratto di mare compreso tra Viale Annunziata ed il Canale degli Inglesi del Comune di Messina è fissato a 100 metri dalla costa.

Articolo 4 – Segnalamenti nella Zona di mare riservata ai bagnanti

1. All'interno della zona di mare di cui all'articolo 3, i titolari di strutture balneari ed i Comuni per le spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti, mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:
 - a) La zona di mare riservata ai bagnanti (articolo 3) è segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di costa, a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare (comunque in numero non inferiore a 2). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.
Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, comma 3, con la seguente dicitura: "Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione - *Red buoys: safe water limit for swimming - Bouées de couleur rouge: limite des eaux réservées uniquement*

à la baignade”.

I titolari di strutture balneari hanno facoltà di posizionare i gavitelli a 150 metri qualora, a 200 metri dalla costa, vi sia una elevata altezza dei fondali, previa comunicazione all’Autorità Marittima. In tal caso, sui gavitelli posti agli estremi del fronte mare, sono fissate delle bandierine di colore rosso e nella comunicazione è precisata l’altezza del fondale presente a 200 metri dalla costa. Sono fatti salvi i divieti per le unità navali di cui all’articolo 5.

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali) tali da creare situazioni di pericolo per l’incolumità dei bagnanti, si raccomanda ai titolari di strutture balneari di segnalare tali pericoli. I titolari di strutture balneari, ed i Comuni rivieraschi in corrispondenza delle spiagge libere, avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli;

- b)** Il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla costa dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa, e collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all’estremità sono saldamente ancorati al fondo.

Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all’articolo 10, comma 3, con la seguente dicitura: “Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,6 mt di fondale) – *White buoys: safe water limit (depth 1.60 metres) - Bouées de couleur blanc: limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre).*”

Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l’ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello, in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese), riportante la dicitura “*ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto - WARNING - DANGER - DEEP WATER - swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers - ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés*”;

- c)** I corridoi di lancio sono segnalati con le modalità di cui all’articolo 14.

Articolo 5 – Divieti particolari per le unità navali

- 1.** Sono vietati il transito, la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boat*, tavole a motore e similari), a distanza inferiore a 300 metri dalla costa e a 150 metri dalle coste a picco. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite, adottano le misure necessarie affinché l’azione del vento e della corrente non causi l’ingresso nell’area vietata.
- 2.** Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:
 - a)** le unità navali militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso ed i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità che siano chiaramente riconoscibili come tali, attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all’attività istituzionale in corso;
 - b)** i piccoli natanti senza propulsione meccanica, come definiti all’articolo 2, pt. 7;
 - c)** tutte le unità navali esclusivamente all’interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma dell’articolo 14).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione deve svolgersi con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti. Le unità navali adotteranno tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato;
4. Le moto d'acqua hanno l'obbligo di navigare a non meno di 400 metri di distanza dalla costa.
5. Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto nr. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei;
6. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, relativamente alla navigazione da diporto, si rimanda alla pertinente ordinanza pubblicata sul sito di questa Capitaneria di porto.

Articolo 6 – Limiti alla navigazione entro 1000 metri dalla costa

1. Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 150 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi;
2. Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1 le unità di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a), con le precauzioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 7 – Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

1. La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:
 - a) all'interno dei porti e fino a 100 metri dalle imboccature e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni, nonché in zone interessate dal normale transito di navi ed imbarcazioni;
 - b) fuori dai porti, in prossimità di punti d'ormeggio, passerelle, campi boe, moli fissi o galleggianti, (se utilizzati per l'attracco di unità navali di qualsiasi natura), e dagli scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l'utilizzo) per una distanza di 50 metri, salvo che non sia diversamente stabilito;
 - c) nelle rade/zone di ancoraggio;
 - d) a meno di 500 metri dalle navi militari e a meno di 200 metri dalle navi mercantili (commerciali) alla fonda;
 - e) negli specchi acquei assentiti in concessione per campi boe, nonché nelle zone appositamente segnalate ed assegnate ad alaggio, varo e sosta di unità da pesca e da diporto;
 - f) nello specchio acqueo antistante la "Grotta Azzurra" dell'Isola Bella di Taormina per un raggio di metri 100 dall'imboccatura della stessa;
 - g) all'interno dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;
 - h) a meno di 10 metri dalle unità di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a);
 - i) a meno di 200 metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura;
 - j) nelle zone di mare interdette alla balneazione in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della incolumità pubblica, dalle competenti Autorità Regionali/Comunali, le quali a tal fine apporranno idonei cartelli monitori. Qualora i divieti di balneazione dovessero interessare i tratti di mare antistanti strutture a carattere turistico – ricreativo o date in concessione a privati, ai concessionari è fatto obbligo di far conoscere agli utenti il divieto di balneazione mediante l'apposizione di idonea cartellonistica facente riferimento al provvedimento comunale di interdizione.
2. I nuotatori, fuori dalle acque riservate alla balneazione, devono utilizzare i segnalamenti previsti per le attività subacquee o indossare una calottina rossa;

Per i nuotatori, la balneazione al di fuori del limite delle zone e degli orari indicati dall'art. 3 deve essere effettuata con la massima prudenza verificando costantemente lo specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale d'appoggio, è obbligatorio l'utilizzo dei segnalamenti previsti per le attività subacquee oppure di una calottina di colore rosso;

3. Fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle coste a picco sul mare e delle falesie è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose, a meno di 10 metri dal ciglio e a meno di 10 metri dal piede, alla base, e, comunque, in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato.

CAPO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 8 - Servizio di salvamento - generalità

1. I titolari di strutture balneari e i Comuni nelle spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
2. L'accordo fra diversi stabilimenti balneari limitrofi per assicurare il servizio di salvamento è preventivamente comunicato all'Autorità Marittima, che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle sue modalità di erogazione;
3. Le risorse umane e strumentali impiegate nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con la quale vige l'obbligo di collaborazione;
4. Ai fini di cui al comma 3, i titolari di strutture balneari ed i Comuni sottoscrivono una dichiarazione, come da Allegato 1. La dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche del personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti, intercorso dopo la presentazione. Nella stessa dichiarazione è indicata utenza telefonica mobile o fissa per la pronta reperibilità dei soggetti preposti al servizio di salvamento;
5. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli assistenti bagnanti dipendenti, il titolare della struttura balneare è responsabile di informare tempestivamente la competente Capitaneria di Porto dell'evento a mezzo telefono. In caso di redazione di rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso viene trasmesso all'Autorità Marittima senza ritardo e comunque entro 24 ore.

Articolo 9 - Servizio di salvamento - assistenti bagnanti

1. Il servizio all'interno delle *strutture balneari* è assicurato contemporaneamente da non meno di due *assistenti bagnanti*, fino a 160 metri di *fronte mare*. Se il *fronte mare* è superiore, è impiegato un ulteriore *assistente bagnanti* ogni 80 metri o frazione¹;
2. Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno della struttura balneare, con personale diverso da quello addetto al salvamento in mare, secondo le

¹ Ad esempio:

- da 160 a 239 metri di fronte mare sono impiegati 3 assistenti bagnanti;
- da 240 sino a 319 metri di fronte mare sono impiegati 4 assistenti.

modalità dettate dalla Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i *titolari delle strutture balneari* curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea;

3. Gli **assistenti bagnanti** di cui al comma 1 non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza, come indicati all'art. 12 comma 1 lettera a). Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un *assistente bagnanti*.

Articolo 10 - Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni

1. Le postazioni degli assistenti bagnanti sono realizzate, a cura dei titolari di strutture balneari, su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri e collocate in prossimità della battigia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza, sormontata da un ombrellone di colore rosso;
2. Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata una delle seguenti bandiere, a cura degli assistenti bagnanti, su disposizione del titolare della struttura balneare o dell'Autorità Marittima:
 - a) **bandiera bianca**: indicante la regolare attivazione della postazione;
 - b) **bandiera gialla**: indicante pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
 - c) **bandiera rossa**: indicante balneazione pericolosa per qualsiasi motivo fra cui le condizioni meteo-marine e l'assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'assistente bagnanti;
3. Presso ogni struttura balneare sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese), indicanti il significato dei gavitelli di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a-b e delle bandiere di segnalazione di cui al comma 2, con le diciture di seguito elencate:
 - **Bandiera bianca**: tempo buono e regolare attivazione della postazione - *White flag: good weather conditions, lifeguard on duty - Drapeau blanc: beau temps et surveillance assurée.*”;
 - **Bandiera rossa**: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio. Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedaloni, tavole a vela e simili - *Red flag: danger, for swimming due to bad weather and/or sea conditions or no lifeguard on duty. No boating and no use of rubber dinghies; no hiring of rafts, pedal boats, windsurf boards or similar – Drapeau rouge: baignade dangereuse en raison des mauvaises conditions météorologiques et maritimes ou en raison de l'absence de surveillance. L'utilisation des engins de plage, des planches à voile et similaires est dangereuse*”;
 - **Bandiera gialla**: causa forte vento, divieto di mantenere aperti gli ombrelloni - *Yellow flag: strong wind. It is forbidden to have beach umbrellas open - Drapeau jaune: en raison du vent fort, il est interdit de garder ouvert les parasols*”.
4. Ogni postazione di assistente bagnanti è dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:
 - a) 1 binocolo;
 - b) 1 fischietto;
 - c) 1 maschera e snorkel;
 - d) 1 paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);

- e) 1 megafono;
- f) 1 rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un *rescue can* o un *rescue tube*;
- g) casco di protezione e calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).

Articolo 11 - Mezzo nautico adibito al salvataggio

1. Presso ogni struttura balneare o spiaggia libera è assicurata la presenza di almeno un idoneo mezzo di salvataggio (pattino o mezzo nautico simile), mantenuto in perfetta efficienza, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "salvataggio" ed il nome dello stabilimento. Tale mezzo di salvataggio deve essere posizionato almeno ogni 150 metri di fronte mare o frazione di esso.
Il mezzo di salvataggio in nessun caso può essere destinato ad altri usi.
2. Il mezzo di salvataggio è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permetta una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.
3. Il mezzo di salvataggio, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di:
 - a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - b) un mezzo marinaio/gaffa;
 - c) un'ancora.
4. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, è facoltà del concessionario/titolare della struttura balneare utilizzare una moto d'acqua, in aggiunta e non in alternativa al mezzo di salvataggio, quale unità adibita esclusivamente al soccorso e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, alle seguenti condizioni:
 - a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Messina formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica-brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario /gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
 - b) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
 - c) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;
 - d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
 - e) la moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato);
 - f) durante le uscite in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo (entrambi di tipo omologato).

5. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti ecc.).

Articolo 12 – Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

L'assistente bagnanti, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari di strutture balneari, rispetta le seguenti prescrizioni, rispondendo personalmente delle violazioni:

1. staziona nelle aree di competenza sulla postazione, sulla battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9 comma 3;
2. porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
3. indossa una maglietta/canotta con la scritta SALVATAGGIO, di colore in contrasto allo sfondo e con lettere di altezza proporzionata, affinché sia possibile la lettura a distanza non inferiore ai 20 m, ed il fischietto;
4. posiziona le dotazioni di cui all'articolo 10 in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 11;
5. issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 10;
6. vigila che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera.


Articolo 13 – Altre dotazioni della struttura balneare

1. Ogni struttura balneare, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, è dotata di:
 - a) salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, posizionati in prossimità dei due estremi del fronte mare della struttura balneare, sulla battigia;
 - b) idonee dotazioni antincendio previste al punto 5.2 dell'allegato V del Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998;
 - c) apposito locale adibito al primo soccorso, presso cui è disponibile:
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale;
 - 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a un litro ciascuna (o in alternativa n. 2 bombole individuali della capacità non inferiore a due litri ciascuna); riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto ed attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale riduttore;
 - saturimetro arterioso;
 - 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca;
 - 1 barella/tavola spinale;

- un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie.
- 2. È facoltà dei titolari di strutture balneari dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato da apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità. Se tale facoltà viene esercitata, i titolari di strutture balneari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), secondo le norme vigenti.
- 3. I titolari di strutture balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la Check List di cui all'allegato 2 alla presente Ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita al momento del controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Articolo 14 - Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio sono aree posizionate perpendicolarmente alla costa, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione.
2. I corridoi hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) Larghezza non inferiore a metri 10 e profondità pari a 300 metri dalla costa (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i *kite-surf*); nei casi in cui, a ragione delle caratteristiche orografiche dei fondali, tali misure non possano essere realizzate, l'estensione potrà essere ridotta sempre nel rispetto dei limiti del tratto di mare riservato alla balneazione, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Messina;
 - b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola non galleggiante ad intervalli non superiori a 15 metri nei primi 100 metri di distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;
 - c) segnalazione delle imboccature a largo, mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - d) Segnalazione sulla costa con cartello idoneo riportante la dicitura “*corridoio di lancio riservato al transito delle unità – divieto di balneazione – no swimming in this area*” - *reserved for boats - Chenal d'accès réservé aux bateaux - baignade interdite*”.
3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lett. a), i corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf* hanno una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della costa e non inferiore a 100 metri alla distanza di 100 metri dalla costa, come da schema esemplificativo sotto-riportato. La profondità dovrà essere pari a 300 metri. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 metri dalla costa.



Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi.

4. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra;
5. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo concessorio/autorizzativo:
 - a) titolari di strutture balneari, se effettuano attività di noleggio/locazione o uso di unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - b) titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio o *diving* da/per spiagge e/o isole, per finalità turistiche, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalle specifiche disposizioni emanate in materia.

Articolo 15 – Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

1. I Comuni costieri assicurano sulle spiagge libere (*costa*, art.2, pt.2), il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12 ed appongono le segnalazioni delle zone di mare previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e b);
2. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui all'articolo 4, comma 1 lettere a) e b), provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE

- *balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – swimming not safe. no lifeguard - baignade dangereuse à cause de manque de service de secours approprié;*
- *limite acque interdette alla navigazione non segnalato – safe water boundary not marked - limite des eaux interdites à la navigation non signalée;*
- *limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato – safe water limit (depht 1,60 meters) not marked - limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée;*

I Comuni hanno l'obbligo di verificare periodicamente l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare provvedendo, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.

3. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori da parte della Regione Siciliana.
4. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di cui all'articolo 7 comma 4 (pericoli in prossimità delle coste a picco e falesie).

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 - Altri divieti

Articolo 16 - Disposizioni particolari per la pesca

1. Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale, vigenti nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana per la balneazione. Per la disciplina integrale in materia di pesca, si rimanda alla normativa vigente, fra cui il D.P.R. nr.1639/68 ed il D.Lgs. nr. 4 del 09/01/2012;
2. È vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla costa o da natanti all'interno dell'area riservata alla balneazione. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive, preventivamente autorizzate secondo legge e disciplinate da apposite Ordinanze;
3. È vietato attraversare l'area riservata alla balneazione con fucile subacqueo carico (anche se in immersione), ovvero caricare o mantenere in armamento tali dispositivi.

Articolo 17 – Altri divieti vigenti durante la stagione balneare

1. Nel corso della stagione balneare è inoltre vietato:
 - a) Decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi similari;
 - b) Sorvolare le spiagge e la zona di mare fino a 1000 metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300 piedi (1000 metri).
 - c) Transitare e/o sostare sulle spiagge e sulle scogliere con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia (comunque in orari in cui vi sia assenza e/o minor affluenza di persone), di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili, di quelli adibiti per il soccorso nonché, in genere, di quelli inerenti ai servizi di polizia;
2. Il divieto di cui alla lettera c) del comma precedente resta in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
3. Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:
 - attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed, in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
 - segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
 - qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare il

convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la pubblica salute.

SEZIONE 2 – Divulgazione e norme procedurali

Articolo 18 – Deroghe

La Capitaneria di Porto di Messina potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe all'applicazione della presente ordinanza.

Articolo 19 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente **Ordinanza di sicurezza balneare n. 47/2022** citata in premessa. La sua pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Messina ed a quello dei Comuni costieri, nonché attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/messina. Ogni eventuale richiamo a precedenti Ordinanze trascritto sulla segnaletica monitoria esistente e non ancora aggiornata, si intende riferito alla presente Ordinanza.

Articolo 20 - Obbligo di affissione

La presente Ordinanza deve essere esposta dai titolari di strutture balneari all'ingresso delle strutture turistico-balneari e delle strutture destinate alla nautica da diporto, in formato 70x100 cm.

Articolo 21 - Sanzioni e diffide

1. In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui al Capo III, il titolare di strutture balneari, fatte salve le sanzioni previste, è tenuto a:
 - a) adottare con immediatezza tutte le misure necessarie al ripristino delle previste condizioni di sicurezza;
 - b) issare la bandiera rossa sulla postazione dell'assistente bagnante, sino al ripristino delle previste condizioni di sicurezza.
2. I contravventori delle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, saranno puniti a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171 del 18/07/2005), nonché ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione e, per quanto applicabile, ai sensi D.lgs. 04/2012 del 09/01/2012 in materia di pesca.

MESSINA, (come da data di protocollazione)

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Francesco TERRANOVA
(documento firmato digitalmente)